

REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE

ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

Sommario

PREMESSA.....	2
CAPO 1 – PRINCIPI GENERALI.....	2
Art. 1 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche.....	2
Art. 2 - Destinatari.....	3
Art. 3 - Gruppo di lavoro.....	4
Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo.....	4
Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo.....	4
Art. 6 - Centrali di committenza.....	5
Art. 7 - Quota del 20 per cento.....	5
CAPO II - Incentivo per lavori.....	6
Art. 8 - Graduazione della misura incentivante.....	6
Art. 9 - Disciplina delle varianti.....	6
Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	6
CAPO III - Incentivo per servizi e forniture.....	8
Art. 11 - Graduazione della misura incentivante.....	8
Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	8
CAPO IV - Norme comuni.....	9
Art. 13 - Principi in materia di valutazione.....	9
Art. 14 - Assegnazioni coincidenti di più attività.....	9
Art. 15 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione.....	9
Art. 16 - Liquidazione dell'incentivo.....	10
Art. 17 – Informazione e confronto.....	11

PREMESSA

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

In assenza di dirigenti le funzioni e i compiti agli stessi attribuite dal presente regolamento saranno svolti dall'Amministratore Delegato di AFC TORINO, o, comunque, da Consigliere del Consiglio di Amministrazione all'uopo delegato. In tal caso i responsabili aziendali dovranno fornire all'Amministratore Delegato e/o al Consigliere Delegato ogni informazione e/o documentazione utile o comunque predisporre idonee relazioni e/o note informative e/o proposte provvedimentali.

CAPO 1 – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, comprese le procedure per affidamento diretto secondo quanto indicato dal Parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – in seguito anche solo MIT - n. 2865 del 26.09.2024 (consultabile al link: <https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2865>) e nei limiti di quanto previsto dal presente regolamento, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione (ex art. 45, comma 2, del del Codice).
2. In ossequio al Parere MIT n. 2723 del 21/06/2024 avente per oggetto "incentivabilità di servizi e forniture - nomina DEC- complessità delle forniture" (consultabile al link: <https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2723>), e al parere della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per il Piemonte Deliberazione di cui alla deliberazione n. 145/2024/SRCPIE/PAR del 11.09.2024, sono, comunque, esclusi dall'incentivazione gli affidamenti di forniture di importo inferiore o pari a Euro 500.000,00, pur in presenza della nomina del direttore dell'esecuzione.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma corrispondente all'1,5%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
4. L'importo di cui al primo e secondo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento, come anche risultante dalle informazioni, imputazioni di spesa e accantonamenti previsti dagli atti di gara, è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.
6. Il presente Regolamento si applica agli appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice e a tutte le attività di cui all'art. 2 comma 2 sviluppate ai sensi del nuovo Codice, anche se già eseguite o non ancora concluse prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, tenuto anche conto delle prescrizioni di cui all'art. 45, comma 2, ultimo periodo del Codice relativamente alle tempistiche di definizione dei criteri di ripartizione del fondo. Si richiama il Parere MIT n. 2865 del 26.09.2024 (consultabile al link: <https://www.serviziocontrattipubblici.com/Supportogiuridico/Home/QuestionDetail/2865>) secondo cui, anche in assenza di regolamento, l'incentivo può essere erogato purché si sia proceduto all'accantonamento delle somme nel Quadro Economico. In ogni caso l'importo accantonato per ogni singolo appalto non potrà essere superiore a quanto risultante dalla presente regolamentazione, che prevarrà in caso di eventuali discordanze con il quadro economico approvato.

Art. 2 - Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art.1, comma 4, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;
 - coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico (ove necessario);
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, comma 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 - Gruppo di lavoro

1. AFC TORINO individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o “gruppo di lavoro” destinatario dell’incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei/delle dipendenti assegnati/e, anche con riguardo alle attività dei/della collaboratori/trici.
2. Possono essere destinatari/e dell’incentivo tecnico anche i/le dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno/a assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità del personale dipendente, l’individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutte le risorse disponibili, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto e compatibilmente con l’assetto organizzativo aziendale.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal/dalla dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I/Le dipendenti indicati/e nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell’incentivo all’interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai/dalle dipendenti coinvolti/e secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 17.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell’art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001.
9. Il/La dirigente/responsabile che dispone l’incarico è tenuto ad accertare l’insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 - Limite soggettivo dell’incentivo

1. L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente.
2. Nel caso in cui l’amministrazione adotti i metodi e gli strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni di cui all’art. 43 del d.lgs. 36/2023 il limite di cui al precedente comma è aumentato del 15 per cento.
3. L’incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell’incentivo

1. Sono esclusi dall’incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 125.000,00;
 - c) gli appalti di manutenzione ordinaria non caratterizzati da particolare complessità (a tal fine devono intendersi di particolare complessità gli interventi di manutenzione ordinaria per i quali le funzioni

tecniche svolte dal personale dipendente siano necessarie per consentirne l'esecuzione nelle varie fasi procedurali e, pertanto, nei casi in cui vi sia la presenza di un progetto, di una procedura di affidamento e l'individuazione di una direzione dei lavori per il controllo sull'esecuzione);

- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 65.000,00;
 - e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - f) i contratti di partenariato pubblico-privato;
 - g) i lavori in amministrazione diretta;
 - h) gli affidamenti a catalogo attraverso MEPA e CONSIP.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione. In ogni caso il/la dipendente interessato potrà optare, in termini irrevocabili, per l'applicazione dell'incentivazione ai sensi del presente regolamento, rinunciando alla modalità diversa ed alternativa di retribuzione delle sue attività tecniche fino ad allora riconosciutagli.

Art. 6 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai/alle dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 20% di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, comma 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.
4. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2 dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023.

Art. 7 - Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, comma 4, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del/della singolo/a dipendente di cui all'art. 4, comma primo;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del/della dirigente/responsabile di cui all'art. 17;
 - a quota parte di prestazioni non svolte dai/dalle dipendenti in quanto affidate a personale esterno.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei/delle dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, secondo quanto previsto e nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

CAPO II - Incentivo per lavori

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione degli importi dell'opera realizzare:

OPERE	
da euro 125.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a euro 1.500.000,00	Percentuale del 100%
Da euro 1.500.000,01 fino alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del 95%
Importo superiore alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del 90%

2. Nel caso di attività di progettazione svolte in forma mista per le quali sia stata affidata a professionisti esterni una quota parte di sviluppo di progettazioni anche specialistiche, l'ammontare complessivo per il calcolo dell'incentivo dovuto allo staff interno di progettazione (progettista e collaboratori interni) per la specifica attività di riferimento (progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o progetto esecutivo) sarà corrispondente all'importo complessivo posto a base della procedura di affidamento, decurtato degli importi lavori derivanti dalle suddette progettazioni esterne.

Art. 9 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120 del Codice, non imputabili a colpa, negligenza e/o responsabilità della stazione appaltante e/o del suo personale, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP o di altro organo aziendale competente che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Suddivisione importo incentivato								
RUP	Incaricato programmazione investimenti	Responsabile di fase per l'affidamento	Responsabile di fase per l'esecuzione	Collaboratori RUP addetti alla gestione tecnica amministrativa dell'intervento	Incaricato redazione documento fattibilità alternative progettuali	Incaricato redazione progetto di fattibilità tecnica economica	Incaricato redazione progetto esecutivo	Incaricato coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
20%	2%	Il 20% della percentuale attribuita al RUP	Il 20% della percentuale attribuita al RUP	4%	2%	8%	14%	2%

Incaricato verifica del progetto ai fini della validazione	Incaricati predisposizione documenti di gara	Direttore dei lavori	Incaricati Ufficio Direzione lavori (direttore operativo, ispettore di cantiere)	Incaricato Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	Incaricato del Collaudo tecnico amministrativo Incaricato del rilascio del certificato di regolare esecuzione (alternativo al certificato di regolare esecuzione)	Incaricato Collaudo statico
4%	7%	20%	8%	3%	5%	1%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i/le suoi/sue collaboratori/trici previamente individuati/e nell'ambito del gruppo di lavoro; pertanto: nel caso di nomina di un collaboratore del soggetto incaricato, al collaboratore competerà una quota della relativa incentivazione pari al 30% e all'incaricato del 70%; nel caso di nomina di 2 o più collaboratori, a questi ultimi competerà una quota della relativa incentivazione pari al 40% (da ripartire fra loro in egual misura, salvo motivata diversa determinazione all'atto della costituzione del gruppo di lavoro) e all'incaricato del 60%;
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate, ridistribuendo in modo proporzionale la percentuale della funzione non svolta sulle altre effettivamente realizzate dal personale;
4. Al/Alla dipendente verrà riconosciuta l'incentivazione secondo i seguenti criteri:
 - in caso di svolgimento nella singola procedura di appalto di più ruoli tra quelli sopra elencati verrà riconosciuta l'incentivazione spettante per ognuno dei ruoli svolti; salvo quanto specificatamente previsto dal successivo articolo 14;
 - nel caso in cui per uno stesso ruolo vengano nominati/e o incaricati/e due o più dipendenti la funzione verrà considerata svolta da ognuno/a di loro in egual misura e, quindi, per peso percentuale proporzionale rispetto a quello di spettanza della funzione indicata nella tabella sopra riportata, salva diversa motivata determinazione all'atto della costituzione del gruppo di lavoro ai sensi del precedente articolo 3; qualora nel corso dell'appalto dovessero rendersi necessarie modifiche nell'attribuzione delle funzioni incentivate verrà assunto provvedimento motivato con il quale verrà ripartito l'incentivo in riferimento alle prestazioni effettivamente svolte o da svolgere.
 - nel caso in cui venga nominato o il Responsabile per la fase di affidamento o il Responsabile per la fase di esecuzione, il peso percentuale della funzione di RUP sarà ridotto in termini corrispondenti al peso percentuale attribuito al Responsabile di fase (esempio: RUP = peso della funzione 20% = in caso di nomina del Responsabile di fase per l'affidamento il peso della funzione del RUP si riduce al 15%, posto che quella del Responsabile di fase corrisponderà al 5%, ossia il 25% del peso percentuale della funzione del RUP);
 - nel caso in cui venga nominato sia il Responsabile per la fase di affidamento sia il Responsabile di fase per l'esecuzione, il peso percentuale della funzione di RUP sarà ridotto in termini corrispondenti al peso percentuale attribuito a entrambi i Responsabili di fase (esempio: RUP = peso della funzione 20% = in caso di nomina di entrambi i responsabili di fase il peso della funzione del RUP si riduce al 10%, posto che quella del Responsabile di fase per l'affidamento corrisponderà al 5%, e quella del Responsabile di fase per l'esecuzione corrisponderà al 5%, ossia e per ciascuno di essi il 25% del peso percentuale della funzione del RUP).

CAPO III - Incentivo per servizi e forniture**Art. 11 - Graduazione della misura incentivante**

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione dell'importo del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	
da Euro 65.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) e fino alla soglia di rilevanza europea	Percentuale del 100%
importo superiore alla soglia di rilevanza europea e fino ad Euro 500.000,00	Percentuale del 95%
oltre Euro 500.000,00	Percentuale del 90%

Forniture	
da Euro 500.001,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) e fino a Euro 1.000.000,00	Percentuale del 100%
da Euro 1.000.000,01 a Euro 5.000.000,00	Percentuale del 95%
oltre Euro 5.000.000,00	Percentuale del 90%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione nei casi e al ricorrere dei presupposti stabiliti dall'art. 32 - Servizi e forniture di particolare importanza, comma 2, dell'allegato II.14 del d.lgs. 36/2023.

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Suddivisione importo incentivato								
RUP	Incaricato programmazione investimenti con compiti di verifica della coerenza della procedura di selezione con la programmazione triennale	Responsabile di fase per l'affidamento	Responsabile di fase per l'esecuzione	Collaboratori RUP addetti alla gestione tecnica amministrativa dell'intervento	Incaricati predisposizione documenti di gara	DEC	Collaboratori del DEC	Incaricati verifica di conformità
30%	2%	Il 25% della percentuale attribuita al RUP	Il 25% della percentuale attribuita al RUP	10%	15%	25%	10%	8%

2. Anche per gli appalti di servizi e forniture si applica quanto previsto dall'art. 10, commi da 2 a 4, del presente regolamento.

CAPO IV - Norme comuni

Art. 13 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote indicate nelle tabelle riportate ai precedenti articoli 10 e 12. Ai fini della attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. Non sono computati ai fini dell'incentivazione gli appalti per i quali l'opera non venga realizzata e/o il servizio e/o la fornitura non vengano acquisiti.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del/della dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 17.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.
5. Nel caso in cui dirigente/responsabile ritenga di dover disporre la riduzione dell'incentivazione per fatto e colpa imputabili al dipendente, formulerà contestazione scritta rispetto alla quale l'interessato potrà presentare contro deduzioni entro il termine perentorio di dieci giorni di calendario dal ricevimento della contestazione. Alla scadenza del termine il dirigente/responsabile, valutate le eventuali contro deduzioni presentate, assumerà motivata determinazione in merito alla applicazione o meno della riduzione dell'incentivazione. In caso di particolare complessità potrà essere concesso un più lungo termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, per la presentazione delle contro deduzioni. Rimane ferma la potestà disciplinare dell'Azienda ai sensi dello statuto dei lavoratori e del CCNL di riferimento qualora i fatti oggetto della contestazione di riduzione dell'incentivo possano costituire anche violazione disciplinare nell'ambito del rapporto di lavoro.
6. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal/dalla dirigente/responsabile al Consiglio di Amministrazione di AFC TORINO per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 15 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ingiustificati ritardi o aumenti di costo attribuibili a negligenza delle funzioni coinvolte nel procedimento dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, all'incaricato responsabile di tale negligenza l'incentivo è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata.
2. Qualora si verifichino ingiustificati ritardi in sede di esecuzione attribuibili a negligenza delle funzioni tecniche coinvolte nel procedimento, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dagli articoli 120 e 121 del Codice non imputabili al personale di AFC TORINO, all'incaricato responsabile di tale negligenza l'incentivo è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, in maniera ingiustificata o per negligenza delle

funzioni tecniche coinvolte nel procedimento, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120 del d.lgs. 36/2023 e/o a legittime ipotesi di sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 121 del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al RUP e/o al direttore lavori e/o suoi/sue collaboratori/trici e/o al collaudatore e/o all'incaricato/a responsabile di tale negligenza, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sotto riportata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ingiustificati ritardi o aumenti di costo attribuibili a negligenza delle funzioni coinvolte nel procedimento dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, all'incaricato/a responsabile di tale negligenza l'incentivo è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata.
5. Qualora si verificano ingiustificati ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, con esclusione di quelli derivanti da cause legittime previste dagli artt. 120 e 121 del Codice non imputabili al personale di AFC TORINO, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un ingiustificato aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, all'incaricato responsabile di tale negligenza l'incentivo è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata.

TIPOLOGIA INCREMENTO	MISURA DELL'INCREMENTO	RIDUZIONE INCENTIVO
Predisposizione e controllo bando	entro il 20% del tempo/importo contrattuale	10%
	dal 21% al 40% del tempo/importo contrattuale	30%
	oltre il 40% del tempo/importo contrattuale	50%

Incremento tempi di esecuzione	entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	oltre il 40% del tempo contrattuale	50%

Aumento costi di realizzazione	entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	dal 21 al 40% dell'importo contrattuale	40%
	oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

6. In ogni caso l'incentivo non verrà corrisposto nel caso in cui le responsabilità e negligenze imputabili al personale di AFC TORINO considerate nel presente articolo determinino aumenti dei costi di realizzazione o ritardi nei tempi di esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture superiori del 50% rispetto a quanto previsto negli atti di gara, nel contratto d'appalto e/o nei relativi cronoprogrammi.

Art. 16 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal/dalla dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal/dalla dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun/a dipendente nell'anno di riferimento, con liquidazione nel cedolino del mese di dicembre e comunque, in caso di contestazioni, entro il mese di aprile dell'anno successivo.
3. Ai fini della liquidazione verranno considerati gli appalti conclusi, intendendosi a tal fine gli appalti per i quali sia intervenuto collaudo e/o verifica di conformità e/o atto equivalente entro il 15 dicembre dell'anno di riferimento; per gli appalti relativi all'anno 2023 e 2024 avviati dopo l'entrata in vigore del D. Lgs 36/2023 e, quindi, soggetti alla disciplina del nuovo Codice, allorché già conclusi alla data del 31 dicembre 2024, la relativa liquidazione verrà effettuata entro il mese di aprile del 2025.
4. Ai fini della liquidazione il/la dirigente/responsabile predispone, entro il mese di febbraio di ogni anno, una scheda riferita al precedente anno per ciascun/a dipendente assegnatario/a delle singole attività e prestazioni, contenente almeno:
 - il tipo di attività/prestazione assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi, con eventuale la relazione giustificativa di eventuali ritardi se esistenti;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare;
5. La scheda è controfirmata dalla dipendente interessato/a; in caso di rifiuto, AFC TORINO darà comunque corso agli adempimenti di competenze per la liquidazione dell'incentivo.

Art. 17 – Informazione e confronto

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.
2. L'informativa prevista al precedente comma verrà resa entro il 30 giugno successivo all'anno di riferimento. Per gli anni 2023 e 2024 l'informativa verrà fornita entro il 30 giugno 2025.
3. L'informativa, sempre in forma aggregata o anonima, dovrà anche illustrare le modalità di distribuzione degli incarichi tra il personale al fine di consentire la verifica e l'eventuale confronto in ordine all'osservanza del principio di rotazione ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente regolamento.